



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 23

Arenzano, 08-06-2017

Progr.Ufficio n. 7

Protocollo: N° 12979

SINDACO

SERVIZIO: AMBIENTE - SERVIZIO

**Ordinanza per la lotta obbligatoria al "Punteruolo rosso della palma"
[*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)] sul territorio comunale.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - comunemente detto Punteruolo rosso delle palme - è il più grande coleottero curculionide segnalato in Italia dal 2005 in diverse regioni: Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Toscana; originario dei Paesi dell'Estremo Oriente, si è diffuso nel bacino del Mediterraneo, in particolare in Egitto ed in Spagna, determinando la morte di molti esemplari di palme, e recentemente la sua presenza è stata segnalata in alcuni Comuni del ponente della Liguria;

- l'ampia diffusione di questo fitofago è da attribuire all'intensa attività di commercio internazionale di palme giovani ed adulte;

- nonostante gli accurati controlli fitosanitari, è plausibile che le larve dell'insetto rimangano nascoste all'interno dello stipite di palme adulte, compiendo quasi interamente il proprio ciclo vitale;

CONSIDERATO:

- che la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private (giardini domestici, vivai, ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia sotto l'aspetto igienico sanitario in relazione al propagarsi del fenomeno sia per l'aspetto paesaggistico e storico-culturale che le palme rivestono nel nostro ambiente urbano;

- l'elevato costo che la gestione di un'eventuale emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai d'infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

PRESO ATTO che sono stati accertati i primi casi di presenza di Punteruolo rosso nel limitrofo Comune di Varazze, e precisamente su esemplari di palma siti in due differenti giardini di proprietà privata nel levante cittadino, come accertato dal Servizio fitosanitario regionale nel sopralluogo del 4 novembre 2016;

CONSIDERATO pertanto che il Comune di Arenzano è collocato nella “zona cuscinetto”, ossia la fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata come definita dall’articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.1 - comma 2 - del predetto Decreto la lotta al Punteruolo rosso della palma è obbligatoria su tutto il territorio nazionale poiché costituisce una minaccia per il patrimonio arboreo costituito dagli esemplari di palma;

RITENUTO necessario, al fine di contrastare la diffusione del parassita, attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per prevenire o limitare l’eventuale insediamento del parassita;

CONSIDERATO che le palme, se infettate da questo insetto, possono costituire un grave rischio per l’incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o dell’intera pianta;

CONSIDERATO che sia l’Amministrazione Comunale, per le aree di pertinenza pubblica, sia i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di aree private in cui insistono esemplari di palma sono tenuti a provvedere a proprie rispettive cure e spese all’esecuzione di interventi di prevenzione affinché gli stessi possano risultare efficaci;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, N° 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che tra l’altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi regionali;

- la L.R. 22 febbraio 2005 N° 6 “Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali”;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;

- il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale N° 598 del 11 febbraio 2013 di approvazione del Primo aggiornamento del "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)”;

- il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale N° 5394 del 16 novembre 2016 “Diffusione in Liguria del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*) – Decimo aggiornamento”;

- il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale N° 1405 del 22 marzo 2017 “Secondo aggiornamento del Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)”;

- l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N° 267 - *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.* che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, l’adozione di provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

ORDINA

a tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni su cui esistono palme, ai vivaisti e a tutti gli operatori del settore di:

- seguire e rispettare le linee guida del “Piano d’azione regionale” emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale, per contrastare l’introduzione e la diffusione del “*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”, noto come “Punteruolo rosso delle palme”;

- segnalare immediatamente eventuali casi sospetti di infestazione o la presenza nel territorio comunale di palme infestate al Servizio Fitosanitario Regionale, come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005 N° 214, ed al Servizio Ambiente del Comune di Arenzano;

- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale nel caso di palme infestate;

- far pervenire anche al Servizio Ambiente del Comune di Arenzano la documentazione, richiesta dal Servizio Fitosanitario regionale nelle specifiche prescrizioni dallo stesso emesse, attestante che le operazioni si sono svolte seguendo le modalità ivi indicate.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza delle norme di tutela di cui ai precedenti punti si procederà ai sensi dell’art. 500 e dell’art. 650 del Codice Penale;

- che l’inosservanza delle prescrizioni fitosanitarie emesse dal Servizio Fitosanitario regionale comporta l’applicazione di una sanzione da €520,00 a €3.120,00 ai sensi dell’art. 14, comma 5 della L.R. N° 6/2005;

- che ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. N° 6 del 22 febbraio 2005 le spese per gli interventi di cui alle prescrizioni fitosanitarie sono a totale carico dei destinatari;

- che in ogni caso si manifestassero sospetti di potenziali infestazioni di palme in aree private, anche senza segnalazioni da parte dei proprietari interessati, il Servizio Ambiente del Comune di Arenzano provvederà ad inoltrare la comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale per gli accertamenti del caso, così come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. N° 214/2005, al fine di individuare gli interventi necessari ed urgenti che i proprietari stessi dovranno porre in essere tempestivamente;

- ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, N° 241 e ss.mm.ii. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

INFORMA CHE

per ogni comunicazione in merito dovranno essere contattati gli Enti sotto elencati:

- REGIONE LIGURIA – Servizio Fitosanitario

a) Sede di Genova – Viale Brigate Partigiane, 2 – tel. 010/5484090 – fax 010.5488296 – e-mail: moreno.guelfi@regione.liguria.it

b) Comune di Arenzano - Via Sauli Pallavicino, 39 – Servizio Ambiente - tel. 010.9138281/208 e-mail: ambiente@comune.arenzano.ge.it

Gli uffici interpellati potranno fornire ogni informazione atta a mettere in condizioni il proprietario o detentore a qualsiasi titolo della palma di fronteggiare l’eventuale infestazione secondo le prescrizioni obbligatorie e le modalità operative emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del Comune di Arenzano;
- trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale (sede di Genova e-mail: moreno.guelfi@regione.liguria.it);
- trasmessa alla Soc. "AR.A.L." Spa, gestore del servizio di tutela del verde pubblico urbano (mail: info@aralambiente.it);
- trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Ambiente del Comune di Arenzano;

che venga predisposto sul sito internet istituzionale comunale un apposito spazio per la consultazione pubblica dei riferimenti normativi ed atti concernenti l'argomento in oggetto.

IL SINDACO
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA